

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 10

Disposizioni normative per il contenimento della spesa e in materia di personale.

(BURC n. 53 del 17 marzo 2025)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 8 della [l.r. n. 42/2022](#))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della [legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42](#) (Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità), è inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo nonché della valutazione della performance, gli Enti strumentali si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Calabria."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 13 della [l.r. n. 35/2015](#))

1. Il comma 18-bis dell'articolo 13 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:
"18-bis. A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, l'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) costituito presso l'ART-CAL è sciolto e le relative competenze sono trasferite all'OIV della Regione Calabria."

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 29 della [l.r. n. 7/1996](#))

1. L'articolo 29 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è modificato come segue:
 - a) nell'alinea del comma 1, dopo la parola: "esami" sono inserite le seguenti "o per esami,";
 - b) nel comma 2, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "tre";
 - c) il comma 2-ter è abrogato.

Art. 4

(Personale del settore del servizio idrico)

1. In esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto il 22 luglio 2003 tra la Regione Calabria, le Organizzazioni sindacali e SORICAL S.p.A., quest'ultima è autorizzata a procedere, nel rispetto del dimensionamento e delle esigenze previste dal Piano d'Ambito approvato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), all'assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presta in continuità attività lavorativa presso imprese private operanti nel settore del servizio idrico ed è ricompreso nelle tabelle trasmesse, da SORICAL S.p.A. alle Organizzazioni sindacali, il 23 marzo 2005.
2. Ai sensi dell'articolo 173 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), il personale di cui al comma 1 è soggetto, ferma restando la risoluzione del

rapporto di lavoro, al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.